

Un comune ha posto un quesito relativo alla d.g.r. 2828/2024 riferita ai nuovi criteri per le autorizzazioni di medie strutture di vendita ed in particolare sulla loro applicabilità immediata e sugli obblighi dei Comuni.

Il titolo della d.g.r. 2828/2024 fornisce, di per se stesso, una precisa risposta al quesito: “Indicazioni ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività delle medie strutture di vendita.” Non si tratta dunque di un atto dispositivo con applicabilità immediata, ma di un **atto programmatico affinché i comuni procedano alla definizione di propri criteri per il rilascio delle autorizzazioni**, tenendo conto, a seconda delle specifiche situazioni territoriali, delle indicazioni dettate da Regione Lombardia.

Tale principio è affermato in modo chiaro al **paragrafo 3.4** della d.g.r. laddove si afferma che “**i comuni prevedono modalità e criteri di valutazione delle domande di autorizzazione delle medie strutture di vendita**” e nel successivo **paragrafo 3.5** con la specificazione “**i comuni possono adottare criteri considerando questi aspetti**”.

Del resto è lo stesso articolo 8 del D.gs 114/1998 che fa **obbligo ai comuni di adottare i criteri** per il rilascio delle autorizzazioni e di definire le norme sul procedimento autorizzativo.

In sostanza **le disposizioni** contenute nella d.g.r. 2828/2024 **potranno essere recepite dai Suap e applicate ai procedimenti solo dopo l’approvazione da parte del Comune dei criteri**.

In questa **fase transitoria**, come ha avuto modo di confermare esplicitamente Regione Lombardia in un webinar con i Suap lombardi, **i comuni non devono sospendere la propria attività autorizzativa, ma la devono svolgere applicando i criteri vigenti in precedenza**.